

per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.

A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione". In particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti") indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

La circostanza che nella sua Ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della Strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal CDS. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente.

La inciviltà manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria, che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è ovviabile intensificando i controlli e applicando le norme già esistenti.

Si consideri, infine, che la palese illegittimità dell'Ordinanza espone il Comune a dover rifondere le spese di giudizio, laddove vengano intraprese azioni legali.

Per quanto sopra esposto Si CHIEDE la revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011 poiché illegittima e discriminatoria nei confronti dei turisti in camper. Si chiede, altresì, di conoscere se sono state elevate sanzioni per violazione dell'art. 185 co 4 CdS o, in assenza, conoscere in base a quali criteri è stato possibile ricondurre lo scarico di liquami alla presenza di camper. Si chiede, altresì, di conoscere se detto provvedimento debba essere applicato con esclusione di efficacia ai cittadini di Tropea.

Cordialità.

Tropea, 22.8.2011

Dr. Adolfo Repice
Dr. Giuseppe Rodolico

L'ANCC SPIEGA...

La Prefettura è tenuta a verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere compiutamente sui ricorsi. Il Ministero dei Trasporti, con nota n. 6700 del 6 agosto scorso, ha sottolineato che alcune Prefetture non valutano la regolarità dell'ordinanza comunale limitativa della circolazione e sosta dei camper, limitandosi ad accertare solo la correttezza della procedura della polizia stradale. Tale pratica non è conforme alla legge poiché la Prefettura deve verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere sui ricorsi. La nota ministeriale è stata adottata su sollecitazione dell'associazione nazionale dei camperisti poiché alcuni comuni continuano ad installare sbarre limitatrici e divieti arbitrari di circolazione e sosta per i camper. Nel provvedimento ministeriale si legge che il comportamento delle Prefetture finisce con il consolidare pratiche discriminatorie nei confronti dei camper, rispetto agli altri veicoli in circolazione. Spetta a tali uffici territoriali del governo, infatti, prefettura garantire il coordinamento ed il controllo sull'esercizio della funzione strumentale effettuata in materia di circolazione stradale da parte degli enti locali.

TROPEA Vallone difende la sua ordinanza
Camper e caravan, ecco come e dove possono sostare

TROPEA. Camper e caravan sono i benvenuti a Tropea. Potranno continuare a soggiornare nei campeggi e nelle aree adibite, così come è sempre stato. Fuori da questi spazi è consentita soltanto una breve sosta. Lo specifica il sindaco Gaetano Vallone, difendendo la sua ordinanza che, invece, era stata criticata dalla minoranza che vi aveva visto la volontà di rendere la vita difficile ai camperisti. Nulla di tutto questo. Vallone spiega, infatti, che l'ordinanza «è mirata a impedire lo stazionamento dei camper in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie, dove per stazionamento deve intendersi non la semplice sosta ma il fermo di detti camper per molte ore, con apertura di tende o infissi e posa a terra di tende, sedie, tavoli da pranzo o altri accessori che di fatto trasformano la sosta in un vero e proprio campeggio abusivo per le strade della città».



Il sindaco Gaetano Vallone

Non c'è stata dunque da parte dell'amministrazione alcun tentativo di «voler discriminare la categoria dei camperisti e anzi - prosegue Vallone - per i quali ricordiamo che nella città di Tropea ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area campeggio specifica, ubicata fra Tropea e Parghella a ridosso del Porto di Tropea, proprio per i camperisti».

«L'azione portata avanti nell'ultimo mese dall'opposizione, che ha sollevato polemiche su questioni a detta dei più poco rilevanti, Vallone esorta il capo dell'opposizione e il consigliere Rodolico ad smetterla meglio e con argomentazioni più pertinenti e persuasive. «Ricordiamo infatti - precisa il sindaco - che la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale oggetto della loro interpellanza trova il suo fondamento nell'articolo 50 del testo unico degli enti locali, che conferisce al sindaco della città pieni poteri in merito ad "urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica". Inoltre, detta ordinanza risulta legittimamente posta in essere, perché circostanza motivata, perché circoscritta ad un'area specifica del territorio e perché detta area è interessata dai fenomeni di scarico abusivo di liquami e rifiuti organici». - (Lb.)